

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2158 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "REGOLAZIONI DEI MERCATI AGROALIMENTARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N..38"** e del Decreto Ministeriale n. 85 del 12.02.2007, concernenti, fra l' altro, il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni di produttori - Provvedimenti - (con allegato).

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 18.05.2001, N° 228 detta norme in materia di *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 01, n. 57"*;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 reca *"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38."*;
- il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 -"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"- agli articoli 1,2,3,4 e 7 reca disposizioni concernenti gli scopi, i requisiti e gli aiuti concedibili alle Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute, nonché la competenza delle regioni alla concessione del riconoscimento e ai controlli correlati;
- in attuazione del predetto Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 è stato emanato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali N°85/Trav del 12 Febbraio 2007 (G.U. n° 45 del 23.02.2007) concernente la fissazione dei *"requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento."*;
- l'articolo 1 comma 2 del predetto DM n. 85/2007 stabilisce i limiti minimi del volume di produzione commercializzata e di soci utili ai fini del riconoscimento di una Organizzazione di Produttori;
- l'articolo 1 comma 4 del predetto DM n. 85/2007 autorizza le Regioni a stabilire limiti superiori rispetto a quelli indicati al comma 2;
- la competenza in materia di Associazionismo agricolo è attribuita - ai sensi della LR 11/91 - al Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (IPA);

CONSIDERATO

- necessario procedere all'individuazione delle strutture interne preposte alla cura dei procedimenti volti al riconoscimento delle O.P. tenendo conto che:
 - nell'ambito della medesima struttura deve essere garantita la distinzione fra compiti di gestione e controllo;
 - di dover procedere alla definizione di apposite modalità organizzative per l'attuazione del D.L.vo 102/2005 e del DM n°85/2007;

TENUTO CONTO

- che l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore I.P.A. – ha predisposto il documento *"Disposizioni organizzative per l'attuazione del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e decreto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°85/trav del 12 febbraio 2007"* riportato in **Allegato 1**, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- che i parametri minimi da adottare per il riconoscimento delle OP , in assenza di diversa disciplina, sono quelli già stabiliti dal richiamato DM n. 85/2007 per quanto concerne il volume di produzione commercializzata ed il numero di soci, così come indicati , per ogni settore/prodotto, nella tabella 1 delle disposizioni sopra richiamate (Allegato 1);

RITENUTO, pertanto,

- di individuare il Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (I.P.A.) dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – che potrà avvalersi dei Settori tecnico amministrativi provinciali agricoltura (S.T.A.P.A.) - la struttura responsabile del coordinamento delle correlate attività di organizzazione, gestione e controllo;
- di demandare al dirigente del Settore I.P.A. l'adozione di appositi manuali operativi e di conseguenti provvedimenti che si dovessero rendere necessari per intervenute variazioni della normativa nazionale di riferimento;

DATO ATTO che le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative sono state sentite dal competente Settore sulla materia il giorno 21.11.2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- di adottare, a partire dal corrente anno 2007, le modalità organizzative “*Disposizioni organizzative per l’attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e decreto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali N°85/Trav del 12 Febbraio 2007*” riportate in **Allegato 1**, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- che i parametri minimi da adottare per il riconoscimento delle OP , in assenza di diversa disciplina, sono quelli già stabiliti dal richiamato DM n. 85/2007 per quanto concerne il volume di produzione commercializzata ed il numero di soci, così come indicati , per ogni settore/prodotto, nella tabella 1 delle disposizioni di cui alla presente delibera (**Allegato 1**);
- di individuare il Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (I.P.A.) dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – che potrà avvalersi dei Settori tecnico amministrativi provinciali agricoltura (S.T.A.P.A.) - la struttura responsabile del coordinamento delle correlate attività di organizzazione, gestione e controllo, demandando al dirigente preposto l'adozione di appositi manuali operativi e di conseguenti provvedimenti che si dovessero rendere necessari per intervenute variazioni della normativa nazionale di riferimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione (con allegato) sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante

ALLEGATO 1

“Disposizioni organizzative per l’attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e decreto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali N° 85/Trav del 12 Febbraio 2007”

	Premessa
1	SCOPO DELLE O.P
2	STATUTO E REGOLAMENTI INTERNI DELL’O.P.
3	REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
3.1	Forma societaria
3.2	Settori/prodotti oggetto di riconoscimento – Parametri minimi
3.3	Numero minimo di soci e di produzione commercializzata
3.3.1	- Soci produttori
3.3.2	- Vincoli del produttore
3.4	Produzione commercializzata
3.4.1	- Modalità di commercializzazione dell’O.P.
3.4.2	- Bilancio e registro di carico e scarico
4	ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE IN CAMPANIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27.05.2005, N. 102
5	COMPETENZE E STRUTTURE REGIONALI PREPOSTE
6	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE E DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
6.1	Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco Regionale
6.2	Documentazione richiesta – Avvio procedimento
7	ISTRUTTORIA ISTANZE DI RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE
7.1	Verifica dei requisiti formali di ammissibilità
7.2	Controlli in loco
8	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
9	CONTROLLI PER MANTENIMENTO/PERMANENZA DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE E NELL’ALBO NAZIONALE
10	ADEMPIMENTI ANNUALI A CARICO DELLE OP RICONOSCIUTE
11	SANZIONI
12	CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
13	DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSA

Le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 *"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"*, delineano il quadro normativo riguardante le Organizzazioni di produttori per i settori e i prodotti - non compresi nella Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) definita dalla Unione Europea per il comparto ortofrutticolo - di seguito riportati:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▪ APISTICO | ▪ ZOOTECNICO – Produzioni |
| ▪ Cerealicolo –Riso–Oleaginoso | - BOVINE |
| ▪ OLIVICOLO | - OVICAPRINE |
| ▪ PATATICOLO | - SUINE |
| ▪ SEMENTIERO | - AVICUNICOLE |
| ▪ SUGHERICOLO | - LATTIERO CASEARIE |
| ▪ TABACCHICOLO | ▪ FLOROVIVAISTICO |
| ▪ VITIVINICOLO | ▪ ALTRI SETTORI |
| ▪ AGROENERGETICO | ▪ Prodotti Biologici Certificati |

In tale ambito è intervenuto il decreto del Ministero n° 85/TRAV del 12 febbraio 2007 (G.U. n° 45 del 23.02.2007) con il quale -ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4, comma 3 del D.L.vo 102/05 - si è provveduto a:

- determinare i requisiti minimi delle Organizzazioni di produttori, in particolare il numero di produttori aderenti e il volume di produzione commercializzata conferita dagli associati ;
- definire le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca dello stesso;
- rinviare la definizione di aspetti procedurali all'adozione di linee guida condivise con le regioni.

Nel loro complesso le norme definite perseguono l'obiettivo di esaltare ulteriormente il ruolo dell'associazionismo agricolo nella politica di sviluppo dei settori trattati e configura le Organizzazioni dei produttori come fondamentali strumenti per la realizzazione di tale obiettivo.

Alle Regioni è affidata la competenza pressoché esclusiva in materia di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori e responsabilità dirette in ordine ai controlli e alle verifiche sulla gestione ordinaria svolta dalle stesse, nonché sulle iniziative e sugli interventi che, nel rispetto della nuova regolamentazione, dovessero essere attivati.

Unitamente alla condizione di dover corrispondere alle previsioni statutarie specificati dall'art. 2 del D.L.vo 102/05, per ottenere il riconoscimento le OP devono dimostrare di soddisfare, per i prodotti/settori i parametri minimi indicati dal DM n° 85/07.

I riconoscimenti riguarderanno i settori e prodotti specificati dal DM 85/2007 mentre per quelli non direttamente indicati e comunque non rientranti nel regime normativo dell'OCM ortofrutta, l'Amministrazione regionale si riserva di determinare i parametri minimi in linea con le vigenti disposizioni.

Le presenti norme costituiscono un primo contributo volto a rendere sollecitamente operative le principali disposizioni - soprattutto quelle che costituiscono innovazione rispetto al passato - che attengono alle modalità da

osservare per ottenere la concessione del riconoscimento da parte degli organismi interessati e ad individuare i compiti e le strutture regionali preposte.

In relazione all'importanza dell'associazionismo fra i produttori quale strumento per il perseguimento di più avanzati equilibri di mercato e di crescita del settore, è prevista inoltre la partecipazione finanziaria dell'intervento pubblico alle attività delle Organizzazioni dei produttori (art. 2, comma 2 e art. 7 del D. L.vo 102/2005). Analogamente a quanto previsto dall'OCM ortofrutta la partecipazione trova la più significativa concretizzazione al momento della costituzione, da parte delle O.P. interessate, del cosiddetto "Fondo di esercizio" strumento attraverso il quale è possibile dare attuazione ai "Programmi di attività". Parallelamente sono anche previsti incentivi per favorire l'avviamento o l'ampliamento delle attività delle Organizzazioni di produttori.

Conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, saranno definite le disposizioni attuative.

1 Scopi delle O.P.

L'art. 2 del D. L.vo 102/2005 specifica nel dettaglio gli scopi che le OP devono perseguire che, per completezza, si ritiene utile riportare di seguito:

"1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente."

2 Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Lo statuto dell'O.P., oltre che esplicitare gli scopi, deve espressamente prevedere:

a) l'obbligo per i soci di:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
- 2) limitare l'adesione del socio per il medesimo prodotto ad una sola O.P.;
- 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
- 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
- 5) in caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.

Per il produttore il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nel "*essere in regola col versamento del prelievo supplementare*". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;

In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa.

b) disposizioni concernenti:

- 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
- 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
- 3) le ulteriori regole contabili e di bilancio necessarie a garantire il funzionamento dell'O.P. e dell'eventuale Sezione.

Devono inoltre essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

3 Requisiti previsti per la concessione del riconoscimento

La Regione può riconoscere -per i prodotti/settori specificati alle premesse- le Organizzazioni di Produttori (O.P.) che ne facciano richiesta, purché dimostrino il possesso dei requisiti specificati ai successivi punti.

Con il riconoscimento le OP vengono iscritte **all'Albo nazionale** delle OP, che comporta la estensione del riconoscimento a livello nazionale, anche ai fini dell'accesso ad eventuali contributi nazionali o regionali a beneficio dell'OP e/o dei soci che vi aderiscono.

3.1 Forma societaria

La forma giuridica societaria che i richiedenti il riconoscimento devono possedere è una delle seguenti:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Le società che svolgono anche altre attività o sono interessate a più settori/prodotti, possono costituire al loro interno una o più "sezioni OP" – con richiamo alla specifica previsione dello Statuto che lo consenta- per ciascun settore di interesse: in tal caso i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

Ciascuna sezione di O.P. appositamente costituita - [chiaramente definita parte di una entità legale](#) – può essere oggetto di specifico riconoscimento.

3.2 Settori/prodotti oggetto di riconoscimento - Parametri minimi

Il riconoscimento è concesso per singolo settore/prodotto indicato nella Tabella 1.

Categoria	SETTORE	Numero minimo di Produttori	Volume minimo di Produzione Commercializzata (Euro)	% minima della PLV regionale (valore/quantità)
A	APISTICO	5	300.000,00	3
B	Cerealicolo – Riso – Oleaginoso	5	1.000.000,00	3
C	OLIVICOLO	50	1.000.000,00	3
D	PATATICOLO	25	1.000.000,00	3
E	SEMENTIERO	5	1.000.000,00	3
F	SUGHERICOLO	5	1.000.000,00	3
G	TABACCHICOLO	40	1.500.000,00	3 dato nazionale
H	VITIVINICOLO	50	1.000.000,00	3
I	ZOOTECNICO PRODUZIONI	5	1.000.000,00	3
	1 – BOVINE	5	1.000.000,00	3
	2 –OVICAPRINE	5	300.000,00	3
	3 –SUINE	5	1.000.000,00	3
	4 – AVICUNICOLE	5	1.000.000,00	3
	5 –LATTIERO CASEARIE	5	1.000.000,00	3
L	FLOROVIVAISTICO	5	1.000.000,00	3
M	ALTRI SETTORI	5	1.000.000,00	3
N	Prodotti Biologici Certificati	5	300.000,00	==
O	AGROENERGETICO	5	300.000,00	==

Tabella 1

Le Op assumono carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero settore, carattere specializzato, se trattano solo uno o più prodotti all'interno di un settore.

Per il settore “*PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI*” - dal quale sono esclusi i prodotti ortofrutticoli - si prescinde dai singoli prodotti.

E' necessario che l'O.P. specifichi i settori/prodotti per i quali intende operare e fornisca gli elenchi dei soci con l'indicazione del prodotto/i per i quali hanno aderito. Tali specificazioni costituiranno i riferimenti per effettuare la verifica di possibili doppie adesioni con altre O.P.

3.3 Numero minimo di soci e di produzione commercializzata

Il numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata che le OP devono rappresentare sono indicati nella Tabella 1.

Nel caso di O.P. biologiche il valore del fatturato si riferisce al solo prodotto certificato, conferito dai soci aderenti all'O.P./sezione O.P.

Per le O.P. che intendono richiedere il riconoscimento per il settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente la richiesta di riconoscimento.

Nel caso il fatturato derivi dalla vendita di prodotti non compresi nella lettera a) dell'art.1 del DLgs 102/05, per effetto di processi di trasformazione delle matrici agricole in prodotti finali destinati alla produzione di energia, il valore considerato sarà quello del prodotto agricolo liquidato ai soci.

3.3.1 Soci produttori

Per “soci produttori” si intendono tutti i soci produttori agricoli singoli e/o associati che aderiscono all'O.P..

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano i soci produttori che aderiscono direttamente all'O.P. (soci diretti) e i soci produttori che aderiscono ad una società aderente all'O.P. (soci indiretti).

I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.

Ogni socio può aderire ad una sola O.P. per il medesimo prodotto, pertanto i soci che aderiscono ad O.P. riconosciute per interi settori o più prodotti, possono aderire per singoli prodotti : in tal caso il socio deve fare richiesta scritta all'O.P. precisando i prodotti di adesione e impegno e quelli per i quali non intende aderire e impegnarsi. Con il provvedimento di ammissione - sulla base di norme statutarie o regolamentari adottate - l'OP può autorizzare il socio a non impegnarsi per alcuni prodotti specifici che siano commercializzati direttamente dal produttore. Le informazioni relative a tali autorizzazioni devono essere registrate, a cura dell'O.P., nell'elenco annuale dei produttori.

In assenza di specifica autorizzazione il socio è vincolato per i prodotti/settore per i quali la OP è stata riconosciuta.

I soci delle OP del settore biologico devono specificare i prodotti di adesione.

Non possono aderire ad una O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.

Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti. L'OP deve specificare i controlli che in tal senso si impegna a effettuare.

I soci produttori possono aderire, per lo stesso settore/prodotto, ad una sola O.P.

3.3.2 Vincoli del produttore

I soci produttori devono rendere disponibile almeno il 75% della produzione per cui aderiscono all'O.P. secondo le modalità di conferimento/vendita indicate dall'O.P.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 75% il prodotto autoconsumato e/o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore stesso.

3.4 Produzione commercializzata

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nella Tabella 1 sopra riportata.

In particolare per produzione commercializzata si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori.

Ai fini del riconoscimento la produzione commercializzata è rappresentata:

- nel caso di società già esistenti da almeno tre anni, dalla media del fatturato della riconoscenda O.P, realizzato nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili;
- in caso di società costituita da meno di tre anni, dalla media del fatturato realizzato dalla stessa OP e dai soci (desunto dalla loro documentazione) nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Nel caso del settore agroenergetico si considera quanto precisato al punto 3.3.

Ai fini del mantenimento dei requisiti la produzione commercializzata, che comunque non deve essere inferiore al valore minimo indicato nella tabella 1 si desume dall'ultimo bilancio approvato dall'O.P., dagli altri documenti contabili e dal registro di carico/scarico.

Il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5% di tale produzione. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è escluso:

- a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;
- b) il prodotto autoconsumato.

3.4.1 Modalità di commercializzazione dell'O.P.

La commercializzazione diretta da parte dell'O.P. può avvenire con le seguenti modalità:

- (a) direttamente a terzi (clienti);
- (b) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- (c) tramite forme associate di O.P. come previste dal D. L.vo. 102/05.

La vendita con le modalità di cui ai punti (b) e (c) deve essere supportata da:

- contratti /accordi bilaterali /delibere degli organi decisionali che permettano di individuare le quantità e le condizioni di trasferimento dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino in modo chiaro quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto dall'O.P. ai propri soci è considerato ai fini del volume minimo di produzione commercializzata solo se il prodotto ha subito un processo di trattamento, trasformazione, confezionamento ad opera dell'O.P. (es. da semente grezza a semente certificata e confezionata).

Il prodotto venduto direttamente dal socio su contratto O.P. (*con clienti, contratti quadro, accordi interprofessionali ancora vigenti*) non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall'O.P. (ovvero al fatturato diretto O.P.).

L'importo delle fatture emesse dai soci su contratto O.P. deve essere indicato nei "conti d'ordine" del bilancio dell'O.P., separatamente per ciascun prodotto. (*autorizzazione di cui al punto 3.3.1*)

3.4.2 Bilancio e registro di carico e scarico

L'attività di commercializzazione per il settore/prodotto oggetto del riconoscimento deve poter essere direttamente rilevabile dal Bilancio e dagli allegati allo stesso.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le O.P. devono prevedere le seguenti precisazioni:

- a) Conto economico (art. 2425 c.c.): la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci; è quindi escluso il prodotto acquistato da terzi, quello fatturato direttamente dai soci o gestito in deroga e, qualora sia costituita una sezione O.P., è altresì escluso il prodotto proveniente dai soci che non aderiscono alla sezione stessa.
- b) Conti d'ordine: l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'O.P. attraverso contratti/accordi professionali vigenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore. Tale valore deve corrispondere alla somma di quelli indicati nella colonna D dell'Allegato 5.

c) Nota integrativa:

relativamente alla voce A1 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni regione di attività, riferiti a ciascun

settore di riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico e nel relativo estratto riepilogativo. Nel caso della sezione OP i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto, specificando che nel caso in cui il prodotto sia realizzato su terreni ubicati al di fuori dal territorio della Regione Campania le registrazioni dovranno indicare i quantitativi conseguiti in ciascuna regione.

A tal fine le OP possono istituire un Registro di carico e scarico sul quale registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all'O.P., nonché l'uscita dello stesso - espresso in quantità ed in valore - e deve essere possibile un collegamento con le fatture e le registrazioni contabili dell'O.P.

Nel caso di O.P. che abbiano attivato più sezioni per settori diversi, devono essere garantite le informazioni di cui sopra per ogni sezione.

Il prodotto proveniente da produttori che non siano soci, diretti o indiretti, dell'O.P. non va registrato nel registro

Il registro di carico e scarico deve coprire un periodo di tempo di dodici mesi riferiti all'anno solare o alla campagna produttiva convenzionale e comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.

Nel caso in cui l'O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati e riscontrabili gli stessi elementi sopra riportati.

L'O.P. è tenuta, inoltre, alla compilazione di un riepilogo del registro di carico e scarico secondo i modelli riportati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni. Nei predetti modelli devono essere indicati la quantità ed il valore di ogni prodotto (es.: sementi ortive da mercato fresco/liliacee; sementi di cereali a paglia, etc.) nonché il totale per settore. Nel caso l'OP abbia soci in più regioni o più sezioni O.P. per settori diversi, deve compilare i modelli Allegati 4 e 5 per ciascuna regione e/o per ciascun settore di attività.

4 Istituzione dell'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in CAMPANIA ai sensi del Dec. Legislativo 27.05.2005, n. 102.

Le OP in possesso dei requisiti specificati ai precedenti punti sono iscritte all'Elenco Regionale articolato per ciascuno dei prodotti/settori indicati nella tabella 1 appositamente istituito presso l'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario* - Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (IPA) con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola A/6, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dello stesso.

Le O.P. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più prodotti/settori, ognuno di essi sarà identificato con un diverso numero d'iscrizione.

L'Elenco regionale riporta, inoltre, l'indicazione delle altre regioni in cui l'OP svolge la propria attività e può essere gestito sia su supporto informatico che cartaceo.

La Regione comunica al competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le emanande linee guida, le O.P. riconosciute ai fini dell'iscrizione all'**Albo nazionale**.

5. COMPETENZE E STRUTTURE REGIONALI PREPOSTE

La competenza in materia di Associazionismo agricolo è attribuita - ai sensi della LR 11/92 - al Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (IPA) con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola A/6.

Per assolvere agli adempimenti concernenti :

- ◆ la concessione del riconoscimento alle Organizzazioni dei Produttori (OP);
- ◆ l'effettuazione dei controlli;
- ◆ la gestione banca dati;
- ◆ l'attuazione coordinata a livello regionale delle disposizioni comunitarie e nazionali e alla tenuta dei rapporti con gli organismi comunitari, nazionali e regionali;

il Settore IPA si avvale dei Settori tecnico amministrativi provinciali agricoltura (S.T.A.P.A.), predisponendo appositi manuali per regolamentare le attività in questione da adottare con provvedimento del Dirigente del Settore IPA.

L'individuazione del personale occorrente va effettuata con riferimento alle risorse utilizzabili a livello centrale, provinciale e zonale. Va esclusa la possibilità che alle attività di controllo si incarichi personale già preposto alla concessione di riconoscimento per la stessa OP.

Gli atti adottati dal Dirigente del Settore IPA sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale e documentazione occorrente

6.1 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale

La domanda, redatta secondo il modello che si riporta in Allegato alla presente (**Allegato 1**) su carta legale o resa legale e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione di Produttori, deve essere presentata alla *"Regione Campania – A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (IPA) - Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli "*.

La domanda, ai sensi dell'art.38 del DPR n.445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente regionale addetto dell'ufficio competente alla ricezione, ovvero sottoscritta e inviata o consegnata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

6.2 Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della seguente documentazione:

- a) scheda informativa dell'O.P. (fac-simile allegato(**ALL.2**));
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

- c) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'OP, con relativa copia autentica del verbale di approvazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fac simile allegato **(ALL.3)**), sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:
- numero dei soci diretti, come risulta dal libro soci (con indicazione della tipologia, es. socio produttore, socio sovventore, ecc.);
 - numero dei soci produttori agricoli (distinti tra diretti e indiretti);
 - attestazione che presso la sede della O.P. sono conservate copie degli statuti e del libro soci degli associati con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi alla O.P.;
 - attestazione che presso la sede dell'O.P. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
 - il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 3.4 delle presenti disposizioni;
 - che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo settore/prodotto e a strutture produttive collettive con obbligo di conferimento anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P. (dichiarazioni agli atti OP e delle associate con personalità giuridica);
 - l'accettazione di assoggettarsi ai controlli regionali e nazionali disposti per verificare il corretto funzionamento ed il mantenimento dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento;
- e) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
- f) organigramma dell'O.P.;
- g) elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, redatto secondo le procedure informatiche e le modalità stabilite dalle emanande Linee guida nazionali. In attesa che venga resa disponibile tale strumento, l'OP provvede a fornire, su supporto cartaceo e informatico (file excel) le informazioni di seguito riportate:
- Codice OP (attribuito dall'Ufficio)
 - CUA (CF/P.IVA) dell'OP
 - CUA (CF/P.IVA) della persona giuridica socia dell'O.P.
 - Cognome e nome o denominazione sociale;
 - Sede legale (indirizzo, comune, provincia);
 - Sede dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale;
 - estremi iscrizione (n° e data) al libro soci OP per i soci diretti e al libro soci della persona giuridica socia dell'O.P. per quelli indiretti;
 - quantità di prodotto conferito/realizzato e relativa superficie investita – distinta per Regione- con l'indicazione degli estremi catastali riscontrabili dalla consultazione del fascicolo aziendale;
- h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di iscrizione.

In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte dell'ufficio competente all'istruttoria comporta l'interruzione dei termini.

Avvio del procedimento Il Settore IPA provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

7 Istruttoria delle istanze di riconoscimento e iscrizione nell'Elenco Regionale

Sono ammesse all'istruttoria le domande corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal precedente punto 6.2.

L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità
- b) accertamenti in loco

I Settori preposti possono richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'OP e degli associati.

Con provvedimento del Dirigente del Settore IPA sono definite le modalità di svolgimento dei controlli.

7.1 Verifica dei requisiti formali di ammissibilità

All'accertamento della sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità si procede mediante la verifica dei requisiti minimi e dei requisiti di natura soggettiva.

Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti minimi, il numero di produttori aderenti all'Organizzazione ed il volume minimo di produzione, conferita dagli associati.

La verifica dei requisiti di natura soggettiva è effettuata avuto riguardo alle:

- a) disposizioni statutarie relative allo scopo principale che l'Organizzazione deve perseguire;
- b) disposizioni statutarie relative agli obblighi dei soci
- c) disposizioni statutarie relative al rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) comma II dell'art.3 del D.L.vo n.102/05;
- d) forma societaria.

7.2 Accertamenti in loco

Gli accertamenti presso la sede dell'organizzazione hanno lo scopo di verificare:

- a) la veridicità della documentazione allegata e le dichiarazioni in essa contenute
- b) il numero minimo di produttori aderenti;
- c) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto.

8. Conclusione del procedimento

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego.

Il provvedimento di riconoscimento e di iscrizione nell'Elenco regionale o di diniego viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, comunicato all'organizzazione interessata e trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'iscrizione all'Albo Nazionale.

Il Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli Consulenza Mercantile (IPA), sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, alla concessione del riconoscimento e alla iscrizione nell'Elenco Regionale, precisando nel provvedimento le regioni in cui l'O.P. opera.

9. Controlli per mantenimento/ permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e nell'Albo Nazionale

In premessa si evidenzia che le eventuali variazioni che dovessero intervenire negli elementi presi in considerazione e valutati ai fini del riconoscimento devono essere comunicate al Settore IPA e allo STAPA CePICA competente, entro 30 gg dall'adozione del deliberato da parte del competente organo sociale dell'OP.

In tale ambito rientrano, fra l'altro, l'adozione di modifiche statutarie, modifiche della ragione sociale o forma societaria, composizione degli organi statutari, spostamento della sede legale / operative, consistenti modificazioni nella composizione della platea sociale ecc.

Nel caso in cui le variazioni comportino un modifica dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento si procede a effettuare i controlli indicati al precedente punto 7 sulle sole parti variate. Sulla scorta della verifica degli elementi comunicati dall'OP – effettuata dal Settore IPA e dallo STAPA CePICA competente - il Dirigente del Settore IPA provvede ad aggiornare l'iscrizione all'Elenco Regionale trasmettendo lo stesso al MIPAAF per gli aspetti connessi alla tenuta dell'Albo Nazionale ed alle Regioni in cui l'O.P. opera.

In caso di OP riconosciute con soci in più Regioni, i controlli di cui al precedente punto 7 sono coordinati dalla regione di riferimento e svolti da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza. In tal caso gli esiti della verifica saranno comunicati anche alle regioni nelle quali l'OP opera.

I controlli previsti al presente punto sono effettuati con cadenza almeno triennale per ogni OP riconosciuta.

Nel caso di OP non costituite da almeno 3 anni al momento del riconoscimento e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume di produzione è stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine del primo anno successivo il riconoscimento, fermi restando i controlli previsti al precedente punto 7.

La Regione verifica la permanenza dei requisiti delle O.P. riconosciute, comunicandone gli esiti al Ministero ed alle Regioni in cui l'O.P. opera.

10. Adempimenti annuali a carico delle OP riconosciute

Le OP riconosciute, al fine di permettere alla Regione di effettuare i controlli di cui al punto 7, sono tenute a trasmettere annualmente la documentazione indicata nelle linee guida da emanarsi ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.M. n.85 del

12/02/2007.

In attesa dell'emanazione delle predette Linee Guida, l'OP è tenuta a trasmettere - entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - la seguente documentazione:

- a) copia del copia del bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) dell'esercizio precedente;
- b) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo da parte dell'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione o di aggiornamento; se non sono intervenute modifiche fa fede l'ultimo regolamento presentato;
- c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico, debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni, e riferito a ciascuna regione di operatività ed eventualmente per ciascun settore;
- d) dichiarazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
- e) organigramma dell'OP
- f) organigramma dell'O.P.;
- g) elenco nominativo dei soci produttori (diretti e indiretti), con indicazione del/i prodotto/i di adesione all'O.P., suddivisi eventualmente per le Regioni in cui l'O.P. opera (aggiornato al 31/12 dell'anno di riferimento) secondo le modalità indicate al punto 13.1 lettera g) per l'anno interessato;
- h) elenco delle eventuali deroghe concesse con la precisazione dei produttori interessati e delle condizioni di deroga;
- i) eventuali accordi stipulati tra le O.P. del settore sementiero.

Le OP riconosciute hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni che comportino una modifica dei requisiti accertati al momento del riconoscimento. Nel caso si procederà ad effettuare una nuova istruttoria relativamente alle sole parti modificate.

11. Sanzioni

Giusta previsione dell'art. 4, comma 3 del D.L.vo 102/2005 il Decreto Ministeriale n° 85/2005 ha definito le modalità da osservare per procedere alla revoca del riconoscimento

In tale ambito la Regione procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi di seguito riportati:

- a) *perdita di uno o più requisiti previsti all'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e all'art. 1, comma 2 del presente decreto;*
- b) *mancato raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 13 del presente decreto;*

- c) *mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 102/2005, compatibilmente con quanto previsto all'art. 1, comma 13 del presente decreto;*
- d) *inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;*
- e) *mancato conseguimento degli scopi previsti all'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;*
- f) *riconoscimento basato su dati erronei;*
- g) *mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 3, comma 4.*

La diffida è comunicata – ai sensi degli articoli 7 ed 8 della L.241/90 come modificata dalle leggi 15/2005 e 80/2005 - con l'avvio del procedimento che dovrà specificare le inadempienze riscontrate e indicare i tempi per rimuovere le stesse.

Decorso inutilmente il termine assegnato alla OP per la presentazione delle proprie memorie, scritti e documenti atti a chiarire le inadempienze contestate, si procede all'adozione del provvedimento di revoca senza ulteriore di onere comunicazione.

Anche in caso di insufficiente adeguamento da parte dell'OP, la Regione dispone la revoca del riconoscimento.

Il provvedimento di revoca - pubblicato sul BURC e trasmesso al Ministero per l'aggiornamento dell'Albo Nazionale – dispone la cancellazione dall'Elenco regionale.

In presenza di documentate cause di forza maggiore o di cause non dipendenti dalla OP - formalmente segnalate dall'OP - che comportino la perdita dei requisiti minimi per quanto concerne il prodotto commercializzato o il numero di soci, è possibile concedere la sospensione del riconoscimento per un periodo non superiore a 12 mesi. Il provvedimento motivato di sospensione del riconoscimento è adottato dal Dirigente del Settore IPA ed è comunicato all'OP ed al MIPAAF.

12. Controlli di secondo livello

Il Ministero può effettuare, previo accordo con la Regione ed in collaborazione con la medesima, controlli di secondo livello sulle OP per la verifica della corretta applicazione della normativa nazionale, con riferimento al rispetto dei requisiti per il riconoscimento ed al mantenimento degli stessi.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa nazionale in materia.

**MODELLO FAC-SIMILE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE**
(disponibile anche sul _____)

-

*Alla Regione Campania –
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario –
Settore Interventi per la Produzione
Agricola Produzione Agro Alimentare
Mercati Agricoli Consulenza Mercantile
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 Napoli*

Oggetto: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE IN CAMPANIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI N°85/TRAV DEL 12 FEBBRAIO 2007.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____,
Legale Rappresentante della (Società) _____ con sede
legale in _____ via

CHIEDE

la concessione del riconoscimento e l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori ai sensi del D. L.vo n° 102/2005, della suddetta Società per il seguente settore/prodotto/i

Allo scopo allega i seguenti documenti:

1. Scheda informativa della Società;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
3. copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante,

- concernente, fra l'altro, il numero di soci e il commercializzato come da fac simile;
5. organigramma O.P. con riferimento alla gestione amministrativa, tecnica e commerciale;
 6. elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli -sia diretti che indiretti - redatto secondo le procedure informatiche e le modalità stabilite;
 7. copia autentica della deliberazione del _____ (organo competente) con la decisione della presentazione della presente domanda.

Il Rappresentante Legale

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

Nel caso l'O.P. operi a livello interregionale, specificare in quali regioni opera e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3. dichiarando quanto segue:

- *numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);*
- *il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione;*

Trasmettere inoltre gli elenchi nominativi dei soci produttori agricoli, diretti ed indiretti, per ogni regione in cui opera l'O.P., sia in forma cartacea che su file Excel o secondo le modalità previste dalle Regioni d'interesse.

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicati le seguenti informazioni:

- *CUAA*
- *Ragione sociale (o nome e cognome)*
- *Sede legale (indirizzo, comune, provincia)*
- *Sede dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ (_____) il
 _____ codice fiscale _____ in qualità di (es. *Presidente
 cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.*)
 _____, Legale Rappresentante della società

con sede legale in _____ (_____) via

cap. _____ CUA (codice fiscale) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. Che i soci diretti della suddetta Società sono n. _____, come risulta dal libro soci, dei quali n. _____ sono soci produttori, n. _____ sono soci sovventori, e n. _____ sono soci _____ (eventuale altra tipologia);
2. Che i soci produttori agricoli sono n. _____ (di cui n. _____ diretti e n: _____ indiretti);
3. Che presso la sede della Società sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con sui è stata approvata l'adesione degli stessi alla costituenda O.P.;
4. Che presso la sede della società. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
5. *(Nel caso di società già esistenti da almeno tre anni)*
 Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, è il seguente:
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 con una media triennale di euro _____
6. *(Nel caso di società di recente costituzione)*
 Che il volume di produzione commercializzata dai soci, desunta dalla documentazione dei soci stessi, è il seguente:
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 con una media triennale di euro _____
7. *(Nel caso di società del settore agroenergetico)*
 Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, riferita all'ultimo esercizio chiuso è di _____
8. Che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto/settore.
9. che i soci produttori agricoli con l'azienda ubicata fuori dalla Regione Campania sono:

Regione	Diretti	Indiretti

e così per un totale di n. _____

10. che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, suddivisa per regioni è il seguente:

Regione	Produzione commercializzata Euro *

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)- _____ -

-Firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale

CUAA *

Sede Legale

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

e-mail

internet

Telefono

fax

Sede operativa

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

fax

Rappresentante Legale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Residenza

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

Settore/prodotto/i

* N.B. si precisa che il CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola) corrisponde al codice fiscale in base al DPR 503/99

Firma del Rappresentante Legale

del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE CARICO

PRODOTTI	Rimanenze iniziali da prodotto dei soci	Prodotto dei soci (1)	Rimanenze finali da prodotto dei soci	Acquisti da non soci	Totale prodotto soci venduto nell'anno (2)
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (Q)	Quantità (Z)	quantità (X+Y-Q)
PRODOTTO 1					
PRODOTTO 2					
PRODOTTO 3					
PRODOTTO n					
TOTALE					

(1) comprende tutto il prodotto conferito all'O.P. e quello contrattato dall'O.P. ~~ma fatturato dal socio~~, escluso il solo prodotto in deroga,

(2) i quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna E del modello riportato nell'Allegato 5

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE SCARICO

PRODOTTI	Fatturazione diretta O.P. riferita al prodotto soci		Fatturazione dei soci su contratto O.P.		Totale prodotto		Totale fatturazione (3)
	Quantità (A)	Valore unitario. (B)	Quantità (C)	Valore unitario. (D)	Quantità (E=A+C)	Valore tot. (F=B+D)	
PRODOTTO 1							
PRODOTTO 2							
PRODOTTO 3							
PRODOTTO n							
TOTALE							

(1) escluso quindi il prodotto in deroga

(2) la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica

(3) il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore